CAMERA DEI DEPUTATI N. 1389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOSPIRI, GASPARRI

—

Limiti del mandato della rappresentanza militare

Presentata il 28 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che i membri della Sezione COCER Carabinieri, in virtù di una delibera votata in assemblea il 4 dicembre 1991, sono sottoposti da parte della magistratura militare a procedimento penale per attività sediziosa e divulgazione di notizie riservate, la cui udienza preliminare è stata fissata per la seconda decade di ottobre 1992.

Appare chiaro il tentativo dell'organo giudiziario militare di comprimere nei componenti dell'organo di rappresentanza militare il diritto costituzionalmente tutelato di libera manifestazione del pensiero, garantito per i militari anche dall'articolo 9 della legge n. 382 del 1978, avvalendosi di una applicazione restrittiva del comma 5 dell'articolo 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, che peraltro, travalicando la delega concessa dal legislatore con la legge n. 382 del 1978, è stato introdotto nella originaria versione del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136.

Necessita, pertanto, che il Parlamento si esprima in maniera chiara, puntuale e precisa con un provvedimento che interpreti la norma e chiarisca il primo comma dell'articolo 20 della richiamata legge n. 382 del 1978, riportando i limiti del mandato di rappresentanza militare nell'alveo delle norme fondamentali dello Stato.

L'articolo 1 della presente iniziativa legislativa provvede a ciò.

Con l'articolo 2 si tende a dare esecuzione al disposto di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 216 del 1992, conferendo ai delegati dei consigli centrali di rappresentanza militare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza rilevanza esterna, nella parte in cui necessitano di avviare e condurre rapporti con gli organismi di rappresentanza degli altri organi paritetici del comparto sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I militari eletti quali delegati dei consigli di rappresentanza militare non sono perseguibili, né penalmente né disciplinarmente, per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico.

2. Il divieto previsto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è da intendersi nel senso che ogni atto, ancorché posto in essere dall'autorità giudiziaria, salvo che ci si trovi in presenza di fatto e non di opinione specificamente previsto come reato doloso punito dalla legge penale, e che non costituisca espressione di un diritto tutelato dalla Costituzione, è punito, ove non si configurino più gravi reati, con una pena da 2 a 7 anni di reclusione. Competente è sempre l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo del commesso reato.

3. Le delibere degli organismi di rappresentanza militare non sono da considerarsi documenti riservati e possono essere liberamente divulgate sia dai singoli delegati che dall'assemblea, in quest'ultimo caso su volontà espressa almeno a maggioranza semplice dei presenti.

4. I delegati degli organismi di rappresentanza militare possono liberamente esprimere pubblicamente il loro pensiero nei limiti del disposto di cui all'articolo 9 della citata legge n. 382 del 1978, rilasciare comunicati e dichiarazioni, aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza, purché non in nome dell'assemblea, ove da essa non siano stati espressamente delegati con delibera approvata a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 2.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, i delegati degli organismi centrali della rappresentanza militare delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza possono avere rapporti con organismi paritetici, anche non militari, di rappresentanza del personale nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico sia a titolo personale che in rappresentanza dell'assemblea di cui fanno parte, se a ciò deputati con delibera approvata a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*